

RICORSO N. 7378

UDIENZA DEL 21/09/2015

SENTENZA N. 20/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Pres. <b>Vittorio RAGONESI</b>          | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>             | - Componente |
| 3. Dott. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Visto l'atto di transazione depositato dalle parti;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**MATMIND S.R.L.**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*        \*\*\*\*        \*

### **In fatto ed in diritto**

In data 02.8.2011 MATMIND s.r.l. ha depositato domanda di marchio n. RM2011C005012 pubblicata in data 6 ottobre 2011, relativamente al marchio T.klink per i servizi della classe 34 (*tabacco, articoli per fumatori*).

In data 02.01.2012 la società PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. ha presentato opposizione deducendo di essere titolare di marchio per la denominazione LINK ed invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI contro tutti i prodotti compresi nella domanda di marchio della Matmind srl .

**L'opponente** deduceva sussistere un rischio di confusione tra i segni in contrapposizione sia in quanto i prodotti del marchio anteriore risultano identici perché interamente ricompresi nei prodotti rivendicati dalla domanda di marchio opposta e sia per il fatto che vi era una forte somiglianza visiva e fonetica tra i due marchi. Non riteneva l'opponente fare alcun raffronto concettuale poiché nessuno dei due segni ha un significato nella lingua

italiana. Sosteneva inoltre che il marchio LINK benefici della tutela rafforzata propria dei marchi forti in quanto il termine non ha alcuna attinenza con i prodotti contraddistinti, ovvero tabacco, sigarette, sigari, fiammiferi, articoli per fumatori, pipe.

**La richiedente Matmind srl** contestava la presunta similitudine dei marchi dal punto di vista visivo e fonetico. Sosteneva che il consumatore percepirà le caratteristiche rilevanti del segno quale la T iniziale maiuscola e l'immagine della fiammella sopra la lettera "i" di T-Klink, ritenute distintive del segno a livello visivo. Anche dal punto di vista fonetico affermava che i segni erano dissimili e dal punto di vista concettuale essendo l'espressione Klink un suono onomatopeico che richiama lo scatto di accensione degli accendini.

All'esito dello svolgimento della procedura amministrativa l'Ufficio riteneva l'opposizione fondata sulla base della registrazione del marchio comunitario dell'opponente e conseguentemente rigettava la domanda di registrazione del marchio opposto provvedendo sulle spese.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso innanzi a questa  
Commissione la MAT Mind sulla base di quattro motivi.

All'udienza del 21.9.2015 le parti hanno depositato in  
cancelleria atto di transazione.


La causa va pertanto dichiarata estinta con compensazione delle  
spese.

PQM

dichiara estinta la causa compensa le spese di giudizio

Roma 21.9.15

Il Presidente



29 marzo 2016

